



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 40 / 2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna

VISTO: il D.M. 31 luglio 1934, recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita degli oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

VISTO: il D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50, recante "Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi".

VISTO: il Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose alla rinfusa allo stato liquido e gassoso, che approdano ed operano nel porto di Ravenna, approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna n°39/2011, del 11.04.2011.

CONSIDERATA: l'opportunità di procedere ad un aggiornamento del vigente regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso che operano e che sostano nella rada e nel porto di Ravenna, in considerazione delle mutate esigenze del traffico marittimo che scala il porto;

VISTO: il verbale della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto in data 24.04.2012;

CONSIDERATA: l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione, nel Porto di Ravenna e nelle sue aree limitrofe e la incolumità pubblica in generale;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi - MARPOL 73/78 e successivi emendamenti;

VISTI: gli artt. 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 48, 59, 79, 81, 83 e 85 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo Unico

Al "Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose alla rinfusa allo stato liquido e gassoso, che approdano ed operano nel porto di Ravenna" viene aggiunto il seguente punto:

"8.6 Le navi che trasportano o abbiano trasportato olio lubrificante potranno essere autorizzate ad ormeggiare a banchine diverse da quelle adibite a ricevere prodotti infiammabili, a condizione che il medesimo prodotto abbia un punto di infiammabilità superiore a 125°C."

Ravenna 24 aprile 2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco Saverio FERRARA